

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(52<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (1753) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati) (Seguito della discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 637, 639, 640, 641
BERMANI . . . . .	639, 640
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	640
FIGIORE . . . . .	640
PEZZINI, relatore . . . . .	638, 640, 641
VALSECCHI . . . . .	640, 641

VARALDO . . . . .	Pag. 641
ZANE . . . . .	639, 640

« Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato » (1811) (D'iniziativa dei deputati De Marzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	636, 637
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	637
TORELLI, relatore . . . . .	636
TREBBI . . . . .	637

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi,

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)52<sup>a</sup> SEDUTA (28 settembre 1966)

*Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Masciale, Pasquato, Pezzini, Rotta, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.*

**B O C C A S S I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato » (1811) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Armaroli, Gitti, Mazzoni, Naldini, Nucci, Roberti, Rossinovich, Spinelli: « Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**T O R E L L I**, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto, l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, comprendeva per la prima volta in detta assicurazione, tra le altre, anche la categoria degli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.

Agli effetti delle denunce di esercizio, inoltre, tale testo unico prevedeva il termine del 1° luglio 1965 per tutte le categorie, ad ecce-

zione di quelle che, come la categoria degli artigiani, entravano per la prima volta nel sistema di assicurazione ed assistenza, per le quali invece stabiliva appunto all'articolo 199 il termine speciale del 1° gennaio 1966.

La concessione a tali categorie di questo maggiore lasso di tempo venne stabilita perchè si trattava di centinaia di migliaia di nuovi assicurati che entravano a far parte dell'assicurazione infortuni e perchè, specialmente per il settore dell'artigianato, era necessario tenere conto dell'aspetto sociale della questione, nonchè dell'inesperienza amministrativa di questa speciale categoria.

Purtroppo, però, la pubblicazione del testo unico nella *Gazzetta Ufficiale*, in conseguenza di tutti gli espletamenti degli organi di controllo, avvenne con ritardo e precisamente il 13 ottobre 1965, invece che in luglio. Pertanto, il maggiore termine previsto dall'articolo 199 del testo unico per le nuove categorie veniva a ridursi di molto, annullando in tal modo quasi completamente la buona volontà manifestata in precedenza dal legislatore nei loro confronti.

Il disegno di legge oggi in esame prevedeva appunto nella sua dizione originaria la proroga del termine in questione al 1° gennaio 1967 relativamente agli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti: la XIII Commissione della Camera dei deputati peraltro, pur accettando il concetto ispiratore del provvedimento, ha ritenuto di approvare una diversa formulazione dell'articolo unico, di cui era costituito l'originario disegno di legge, fissando tale termine al 31 dicembre 1966 e stabilendo altresì che la proroga di esso non comporta l'applicazione di alcuna sanzione anche per il ritardo nel versamento dei contributi.

L'altro ramo del Parlamento, inoltre, ha introdotto un nuovo articolo, l'articolo 2, non previsto nel testo originario, in base al quale l'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso testo unico. Si tratta evidentemente di una disposizione non del tut-

to necessaria in quanto il buon senso avrebbe ugualmente suggerito di agire in tal guisa: tuttavia, ad evitare che una mancanza di chiarezza potesse provocare qualche difficoltà di interpretazione, la Camera dei deputati ha preferito sanzionare in un apposito articolo tale esenzione.

In conclusione, quindi, nella mia qualità di relatore, di fronte all'evidenza degli elementi addotti, non posso che ritenere utile ed opportuno il disegno di legge in esame ed invitare nel contempo gli onorevoli colleghi a volerlo approvare.

**T R E B B I .** Anche a nome del Gruppo al quale appartengo mi associo alle conclusioni favorevoli alle quali è pervenuto il senatore Torelli, poichè è indubbio che si tratta di una iniziativa che va incontro alle aspettative di una delle categorie meno provvedute, quella degli artigiani senza dipendenti, degli artigiani cioè tradizionali, i quali altrimenti, sia per il loro numero considerevole, sia per la loro inesperienza, sia per il ritardo della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, non sarebbero stati in condizione di adempiere per tempo alle disposizioni della legge medesima. Una proroga del termine della sua entrata in vigore appare pertanto quanto mai opportuna.

In particolare, poi, mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo 2, in quanto la mancanza di una precisa disposizione relativamente alla tenuta dei libri di matricola e di paga avrebbe potuto determinare un aggravio ed un appesantimento delle condizioni già tanto disagiate della categoria di cui trattasi.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come rappresentante del Governo mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1966, di cui al secondo comma dell'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale è prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (1753)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'esame del presente disegno di legge venne iniziato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 luglio scorso, ma fu rinviato al fine di approfondire ulteriormente la portata del provvedimento stesso.

Prego quindi l'onorevole relatore, senatore Pezzini, di volerci dire se le perplessità manifestate nella precedente seduta possono ritenersi superate.

**P E Z Z I N I**, *relatore*. Come è stato ricordato dall'onorevole Presidente, la nostra Commissione ha iniziato a discutere il presente disegno di legge nella seduta del 20 luglio scorso: ritengo pertanto che sia opportuno ed utile, anche ai fini delle conclusioni alle quali vorrei in seguito pervenire, rian dare un poco alla discussione già in precedenza svolta.

L'iniziativa del senatore Valsecchi — come si evince dallo stesso titolo del disegno di legge — è rivolta a dare una interpretazione autentica ad una norma della legge 5 marzo 1965, n. 155, relativa all'assunzione di centralinisti ciechi, e precisamente all'articolo 1.

Desidererei ora richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la legge del 1965, n. 155, aveva approvato a sua volta alcune modifiche ed integrazioni alle norme precedenti sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi contenute nelle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e 28 luglio 1960, n. 778. In proposito, posso infatti ricordare che mentre l'articolo 1 della succitata legge del 1957 stabiliva l'obbligo della assunzione di centralinisti ciechi da parte delle pubbliche Amministrazioni per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino con più di un posto di lavoro, senza peraltro nulla disporre in merito al loro inquadramento, l'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, ampliava tale obbligo stabilendo per la prima volta, per ciò che si riferisce all'inquinamento degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, quanto segue: « Detti centralinisti ... sono inquadrati nei posti iniziali della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio ». Tale disposizione, però, aveva dato

luogo ad interpretazioni piuttosto discordi, per cui si è ritenuto di ovviare a queste incertezze con la legge 5 marzo 1965, n. 155, della quale oggi ci stiamo occupando, che all'articolo 1 disponeva tra l'altro « Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista ». Senonchè anche tale dizione ha dato ancora luogo a disparità di interpretazione da parte di alcune pubbliche Amministrazioni, le quali in modo particolare hanno ritenuto che nel caso in cui non vi fossero posti in organico, nel caso cioè che il ruolo fosse completo, non si potesse far luogo alle assunzioni in questione: il che, evidentemente, sembrava e sembra contrastare con lo spirito e forse anche con la lettera della legge.

Ora, nel corso della precedente seduta, relativamente al disegno di legge d'iniziativa del senatore Valsecchi, con il quale si intende appunto chiarire la portata di quella norma, venne rilevato dal relatore — e se non sbaglio la Commissione quasi unanimemente acconsentì a questa impostazione — che, pur d'accordo nel merito del provvedimento, da un punto di vista di tecnica legislativa non si potesse parlare di interpretazione autentica, ma piuttosto di modifica dell'articolo 1 della legge del 1965. Infatti, lo stesso senatore Valsecchi, presentatore del disegno di legge odierno e relatore della legge del 1965 più volte citata, aveva detto allora nella sua relazione: « A questo punto è bene precisare che non si intendono creare nuovi posti di lavoro, ma solo stabilire che, come ho già detto, ove manchi il posto di centralinista in organico, il centralinista privo della vista viene inquadrato tra il personale della carriera esecutiva. Dico questo per rispondere ad una obiezione che è pervenuta da parte del Ministero dell'interno, il quale pensa che, con questo provvedimen-

to, si voglia dare od imporre personale in soprannumero alle aziende; deve dunque essere chiarito che questo non è l'intendimento del disegno di legge, mentre, invece, è corretta l'interpretazione in base alla quale il centralinista cieco potrà essere assunto, anche se questo posto non è previsto in organico, ed inquadrato nella carriera esecutiva ».

Ora, considerando esatto quanto sostenuto dal senatore Valsecchi in quella sua relazione, anche io ritenni di dare una interpretazione restrittiva alla legge del 1965: in seguito, invece, mi sono convinto che il senatore Valsecchi, in quel caso, era caduto in un errore di interpretazione, poichè tutta la legislazione in proposito porta a conclusioni del tutto opposte a quelle alle quali egli era pervenuto.

Pertanto, mentre nel corso della precedente seduta sostenni l'opportunità di considerare il disegno di legge in esame come norma innovativa e non già interpretativa, oggi non sono più di quell'avviso poichè ritengo che, effettivamente, la legge del 1965 era in proposito abbastanza esplicita, soprattutto se si tiene conto di quanto è detto nella prima parte dell'articolo 1: « Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e dell'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonchè alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico ».

Proporrei pertanto di approvare senz'altro nella sua sostanza il disegno di legge presentato dal senatore Valsecchi, dando però all'articolo unico di cui esso è costituito una diversa formulazione. Tale diversa formulazione potrebbe essere la seguente:

« La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, per quanto attiene all'assunzione nei pubblici impieghi dei centralinisti ciechi, va interpretata nel senso che gli aventi diritto al collocamento obbli-

gatorio, nel caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva o di carriera equipollente, debbono essere assunti e temporaneamente inquadrati nella corrispondente categoria del ruolo soprannumerario ovvero, in mancanza di questo, del personale avventizio o di categoria equipollente ».

A questo punto, come ho già avuto modo di rilevare nel corso della precedente seduta, desidererei far presente che, a mio modesto avviso, non è esatto parlare — come nel testo del proponente — di interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, relativamente al punto che riguarda il collocamento dei centralinisti ciechi nei ruoli, in quanto tale articolo 1 è costituito evidentemente da un comma unico: tutt'al più si dovrebbe dire che si interpreta l'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, in quel particolare punto.

Fatte queste considerazioni, ritengo di poter concludere la mia relazione in senso favorevole al disegno di legge del senatore Valsecchi, nella formulazione, però, da me poc'anzi suggerita.

**B E R M A N I .** Sia che si consideri innovativo, sia che si consideri interpretativo, ritengo che il disegno di legge in esame debba essere senz'altro approvato al fine di evitare in avvenire quei dubbi di interpretazione che si sono frequentemente verificati dando luogo — come io stesso, quando ero sindaco del comune di Novara, ho avuto modo di constatare — a gravi inconvenienti a tutto danno degli interessati.

Per quanto si riferisce poi al testo dell'articolo, devo dire che ritengo preferibile mantenere la dizione originaria proposta dal senatore Valsecchi.

**Z A N E .** Desidererei sapere se in questo lasso di tempo è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge in discussione.

**P R E S I D E N T E .** Non è pervenuto.

Z A N E . Sarebbe stato opportuno sollecitare il parere in questione onde trarci da questa situazione di incertezza ed evitare quelle proteste che sempre si hanno quando si vengono ad aggiungere nuovi oneri per le finanze comunali già tanto dissestate.

In proposito posso dire che ho ricevuto proprio poco fa una lettera da parte di un collega della Commissione finanze e tesoro, il quale si duole del ritardo nell'approvazione del presente provvedimento non tenendo alcun conto dell'aggravio che ne deriverebbe per le finanze locali.

P E Z Z I N I , *relatore*. Al riguardo desidero far rilevare al senatore Zane che ci troviamo in presenza di una categoria speciale nei confronti della quale, in base alla Costituzione, vi è comunque un obbligo di assistenza da parte dello Stato. A me pare, quindi, che sia senz'altro preferibile dare questa assistenza sotto forma di lavoro, piuttosto che sotto forma di sussidio, indubbiamente molto più umiliante per gli interessati.

F I O R E . Mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge in esame nella nuova formulazione proposta dal senatore Pezzini.

V A L S E C C H I . Non ho alcuna difficoltà ad accettare integralmente l'articolo sostitutivo proposto dal senatore Pezzini, poichè mi pare che — rispetto a quello da me originariamente formulato — sia più chiaro e corregga alcuni punti che potrebbero effettivamente dar luogo a confusione.

Ritengo peraltro che la stessa Associazione di categoria sarà soddisfatta di tale nuova formulazione.

B E R M A N I . Sentito il parere del senatore Valsecchi sul testo dell'articolo unico proposto dal senatore Pezzini, benchè mi sembri che tra i due testi nella sostanza non vi sia poi una grande differenza, anche io mi dichiaro favorevole alla nuova formulazione.

P R E S I D E N T E . È necessario considerare che la formulazione suggerita dal-

l'onorevole relatore offre la possibilità di un inquadramento di questi centralinisti ciechi non regolare, ma come personale avventizio, il che evidentemente tutela non solo gli interessi, ma anche la rigidità degli organici dei comuni.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è sostanzialmente favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esame nella sua sostanza; tuttavia, sul piano formale, ritiene che non sia conveniente parlare di interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma — e non terzo comma — della legge n. 155, bensì di integrazione dello stesso. Il Ministero, pertanto, propone di sostituire l'articolo unico del disegno di legge con il seguente:

« La disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, numero 155, va integrata con la seguente: " In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti e temporaneamente inquadrati nella corrispondente categoria del ruolo soprannumerario, ovvero, in assenza di questo, del personale avventizio o di categoria equipollente " ».

Di conseguenza, il titolo del provvedimento dovrebbe essere così modificato: « Norma integrativa dell'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

P E Z Z I N I , *relatore*. Non avrei, per la verità, alcuna difficoltà ad accettare questa nuova dizione in quanto — come ho già ricordato — nel corso della precedente seduta io stesso ebbi modo di rilevare come, a mio avviso, fosse più opportuno parlare di norma integrativa, piuttosto che di norma interpretativa, e soltanto in seguito ad un più accurato studio della questione mi sono convinto che si tratta invece di interpretazione.

Da un punto di vista tecnico-formale, tuttavia, ritengo che sia più esatta la formula

integrativa, proposta dall'onorevole rappresentante del Governo, di quella interpretativa, per cui accetto senz'altro il nuovo testo, che peraltro dal punto di vista sostanziale riproduce quello da me in precedenza suggerito.

V A R A L D O . A me pare che, entrando in questo ordine di idee, converrebbe forse modificare il comma della legge originaria, richiamandolo per intero, anzichè fare l'integrazione di un comma già modificato.

P R E S I D E N T E . Il testo governativo è posto in via subordinata e lascia quindi impregiudicate le disposizioni precedenti.

P E Z Z I N I , *relatore*. Come relatore mi dichiaro senz'altro favorevole alla nuova formulazione proposta dall'onorevole rappresentante del Governo.

V A L S E C C H I . Anche io, nella mia qualità di presentatore del disegno di legge, dichiaro di accettare la nuova dizione suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

P E Z Z I N I , *relatore*. Desidero peraltro far presente che, secondo me, sarebbe preferibile non fare un riferimento specifico ad un comma in particolare, ma — come era previsto nel testo da me proposto — specificare il punto che interessa attraverso un inciso e fare riferimento all'intero articolo 1.

L'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, numero 155, può infatti giustamente riferirsi ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, essendo quello effettivamente articolato in vari commi: cosa che viceversa non può fare adesso l'articolo unico al nostro esame, essendo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, ripetutamente citata, composto evidentemente di un unico comma.

V A R A L D O . Questo avvalora quanto ho rilevato in precedenza.

V A L S E C C H I . Se il Governo non insiste particolarmente sul riferimento al se-

condo comma dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, si potrà senz'altro fare un generico riferimento all'articolo 1 di quella legge.

P R E S I D E N T E . L'importante è che sia esplicito il riferimento all'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155.

Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

La formulazione del provvedimento potrebbe essere la seguente:

#### *Articolo unico.*

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, per quanto attiene all'assunzione nei pubblici impieghi dei centralinisti ciechi, va integrata con la seguente:

« In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti e temporaneamente inquadrati nella corrispondente categoria del ruolo soprannumerario ovvero, in assenza di questo, del personale avventizio o di categoria equipollente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

In conseguenza dell'emendamento apportato, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, numero 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari